



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità della conversione in legge
del DL "Anticipi" (L. 191/2023)**

Indice

1. Premessa	4
2. Novità in tema di acconti d'imposta	4
2.1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF (art. 4)	4
3. Novità in tema di imposte dirette	6
3.1. Prestiti ai dipendenti: determinazione del <i>fringe benefit</i> (art. 3 co. 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i>)	6
3.2. Soppressione della dematerializzazione delle schede dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF (art. 4- <i>quinqües</i> co. 1 e 2)	7
3.3. Potenziamento degli investimenti in PIR (art. 8- <i>quinqües</i>)	7
3.4. Proroga dell'accesso al cinque per mille per le ONLUS (art. 17- <i>bis</i>)	8
3.5. Compensi dei membri del CSM: inserimento tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 3- <i>bis</i>)	8
4. Novità in tema di locazioni	8
4.1. Nuovi obblighi in materia di locazioni brevi e turistiche (art. 13- <i>ter</i>)	8
5. Novità in tema di accertamento e contenzioso	10
5.1. Rottamazione dei ruoli - Proroga delle rate (art. 4- <i>bis</i>)	10
5.2. Riversamento del credito ricerca e sviluppo (art. 5)	11
5.3. Verifica fiscale: rappresentanza del contribuente (art. 8- <i>bis</i>)	12
6. Novità in tema di IVA e accise	12
6.1. Aliquota IVA degli integratori alimentari (art. 4- <i>ter</i>)	12
6.2. Regime di esenzione per la chirurgia estetica (art. 4- <i>quater</i>)	12
6.3. Abrogazione dell'obbligo di invio corrispettivi telematici al Sistema TS (art. 4- <i>quinqües</i> co. 3)	13
6.4. Consultazione delle fatture elettroniche B2C (art. 4- <i>quinqües</i> co. 4)	13
6.5. Aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione (art. 6- <i>bis</i>)	13
6.6. Modalità di calcolo per la riduzione delle accise sui prodotti energetici per riscaldamento (art. 7)	14
7. Altre novità	14
7.1. Banche dati informatiche (art. 2- <i>bis</i>)	14
7.2. Proroga del termine per l'adeguamento statutario degli enti sportivi (art. 16 co. 2- <i>bis</i>)	15
7.3. Modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico (art. 6)	15
7.4. Credito d'imposta per il settore musicale - Incremento del limite massimo (art. 13- <i>bis</i>)	16
7.5. Soggetti residenti od operanti nei Comuni toscani alluvionati - Differimento al 18.12.2023 dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi (art. 21- <i>bis</i>)	16
7.6. Deposito di bilanci e iscrizione di altri atti nel Registro delle imprese (art. 8- <i>ter</i>)	16
7.7. Transazione fiscale e adesione (art. 4- <i>quinqües</i> co. 5 e 6)	17
7.8. Rifiinanziamento della Legge Sabatini (art. 13)	18
8. Novità in tema di lavoro e previdenza	18
8.1. Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023 (art. 1)	18

8.2. Campagna reddituale per il recupero di prestazioni indebite (art. 2)	18
8.3. Misure in materia di lavoro sportivo (art. 16 co. 2- <i>bis</i> e 3- <i>bis</i>)	18
8.4. Lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 18)	19
8.5. Lavoro agile (art. 18- <i>bis</i>)	20
8.6. Reddito di cittadinanza (art. 19)	20
8.7. Rifiinanziamento del <i>bonus</i> psicologo (art. 22- <i>bis</i>)	20

1. Premessa

Sulla G.U. 16.12.2023 n. 293, è stata pubblicata la L. 15.12.2023 n. 191 di conversione in legge del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL "Anticipi" o "collegato" alla Legge di bilancio 2024), contenente "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Il DL 145/2023 è entrato in vigore il 19.10.2023, mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 17.12.2023.

Tra le principali novità apportate in sede di conversione si segnala:

- la posticipazione dal 30.6.2024 al 30.7.2024 del termine per la domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito ricerca e sviluppo, unitamente alla possibilità di revoca della domanda entro il 30.6.2024 se non sono stati effettuati ancora i pagamenti;
- la modifica dei criteri di calcolo dei *fringe benefit* erogati sotto forma di prestiti ai dipendenti: in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
- l'abrogazione dell'obbligo – che avrebbe dovuto decorrere dall'1.1.2024 – di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria;
- la proroga, dal 31.12.2023 al 31.12.2024, del diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori con figli "under 14" e i soggetti maggiormente esposti al rischio.

2. Novità in tema di acconti d'imposta

2.1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF (art. 4)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 è stata confermata la proroga al 16.1.2024 – per alcuni soggetti – del termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al solo periodo d'imposta 2023.

Ambito soggettivo

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro (indicati nel mod. REDDITI PF 2023). Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31, § 1.1).

Dal beneficio sono quindi esclusi i seguenti contribuenti, per i quali il termine di versamento restava quindi fermo al 30.11.2023, se aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno "solare":

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore

a 170.000 euro;

- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA, inclusi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA (circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31, § 1.2);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Ambito oggettivo

L'art. 4 del DL 145/2023 richiama l'acconto "*dovuto in base alla dichiarazione dei redditi*".

In assenza di contrarie indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, rientrano quindi nella proroga, oltre all'IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto. Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96-115 e 117 della L. 244/2007);
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011);
- l'IVIE (art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011);
- l'IVAFE (art. 19 co. 18-22 del DL 201/2011);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 co. 13-16 della L. 145/2018);
- l'addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" (art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009).

Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.

Modalità di computo del limite di 170.000 euro

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, occorre fare riferimento:

- ai ricavi, per gli imprenditori;
- ai compensi, per i lavoratori autonomi.

Quanto al primo punto, la circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31 (§ 2) ha chiarito che rilevano i ricavi di cui all'art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Tale circostanza comporta che occorre fare riferimento a tutti i ricavi indicati nell'art. 85 del TUIR (es. cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività d'impresa, contributi in conto esercizio, ecc.).

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all'ammontare "complessivo" dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare). Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate. Allo stesso modo, in caso di esercizio contestuale di un'attività di lavoro autonomo e d'impresa. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi

di 170.000 euro si intende riferito al volume d'affari (così l'art. 4 co. 1, ultimo periodo, del DL 145/2023 inserito nell'*iter* di conversione in legge del DL 145/2023).

Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:

- i "*contributi previdenziali e assistenziali*" (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata *ex* L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (*ex* artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).

3. Novità in tema di imposte dirette

3.1. Prestiti ai dipendenti: determinazione del *fringe benefit* (art. 3 co. 3-bis e 3-ter)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, intervenendo sull'art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, sono state modificate le modalità di calcolo del *fringe benefit* sotto forma di prestiti ai dipendenti.

Disciplina previgente

In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, si assumeva il 50% della differenza tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento, TUR, stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno;
- l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Nuova disciplina con distinzione tra prestiti a tasso fisso e variabile

Per effetto delle modifiche apportate, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti si assume ora il 50% della differenza tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito;
- l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Fermo restando la regola generale di calcolo, la nuova disciplina distingue il TUR da prendere a riferimento per il calcolo. In particolare:

- per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello alla data di concessione del prestito;
- per i prestiti a tasso variabile, rileva il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

La nuova modalità di calcolo è applicabile già dal periodo d'imposta 2023 (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023).

3.2. Soppressione della dematerializzazione delle schede dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF (art. 4-quinquies co. 1 e 2)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, è stato eliminato l'obbligo:

- di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tali obblighi, introdotti dall'art. 2 del DL 73/2022, sarebbero stati applicabili a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 da trasmettere l'anno prossimo.

3.3. Potenziamento degli investimenti in PIR (art. 8-quinquies)

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall'art. 1 co. 100-114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell'esenzione:

- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- dall'imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Il regime di non imposizione si applica ai redditi di capitale di cui all'art. 44 del TUIR e ai redditi diversi di natura finanziaria *ex art. 67 co. 1 lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)*. Sono, invece, escluse dal regime in questione le seguenti tipologie di redditi:

- i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente;
- i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti da partecipazioni che sono considerate "qualificate" ai sensi della lett. c) co. 1 dell'art. 67 del TUIR.

Novità introdotte dal "DL Anticipi"

Con la conversione del DL 145/2023, viene ampliata la possibilità per i contribuenti di investire in più piani di risparmio a lungo termine (PIR). In particolare, viene previsto che:

- resta ferma l'unicità dei PIR c.d. "ordinari" che può essere superata attraverso la costituzione di ulteriori piani presso il medesimo intermediario o impresa di assicurazione;
- per i PIR c.d. "alternativi" ciascuna persona fisica può essere titolare di più piani anche con intermediari finanziari diversi, mantenendo i limiti di 300.000 euro annui e di 1.500.000 euro complessivi.

Prima della modifica normativa in argomento risultava solo possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR alternativo. Un PIR c.d. "alternativo" non può essere comunque cointestato a più persone.

3.4. Proroga dell'accesso al cinque per mille per le ONLUS (art. 17-bis)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, la disciplina transitoria in materia di 5 per mille applicabile alle ONLUS è stata estesa al 2024, con la modifica dell'art. 9 co. 6 del DL 228/2021.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l'altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2025).

Fino al 31.12.2024, le ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

3.5. Compensi dei membri del CSM: inserimento tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 3-bis)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, modificando gli artt. 50 co. 1 lett. g) e 52 co. 1 lett. b) del TUIR, è stato stabilito che rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le indennità e i rimborsi spese percepiti dai membri del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

Le suddette modifiche sono efficaci a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2024.

4. Novità in tema di locazioni

4.1. Nuovi obblighi in materia di locazioni brevi e turistiche (art. 13-ter)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, è stato introdotto l'art. 13-ter, che impone nuovi obblighi con riferimento alle:

- unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- unità immobiliari destinate alle locazioni brevi *ex art. 4 del DL50/2017*;
- strutture turistiche-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Codice identificativo Nazionale (CIN)

Viene in primo luogo disciplinato il nuovo Codice Identificativo Nazionale che dovrà essere attribuito:

- alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
- alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva. L'istanza dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, nel caso di locazioni svolte in forma

imprenditoriale, l'attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti, richiesti dal co. 7 dell'art. 13-ter.

Obbligo di esposizione e indicazione del CIN

Il CIN deve essere obbligatoriamente:

- esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, *"assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici"*;
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Tali obblighi gravano, dal punto di vista soggettivo, su:

- *"chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche"* o in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017 *"una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa"*;
- il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera.

Comunicazione alla Questura

I medesimi soggetti sopra indicati sono tenuti anche a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 109 del TULPS e dalle normative regionali e provinciali di settore: si tratta degli obblighi di identificazione e comunicazione in questura degli alloggiati posti dalla normativa di pubblica sicurezza.

Obblighi di indicazione degli intermediari

Inoltre, l'obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le:

- unità immobiliare destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve;
- strutture turistico ricettive alberghiere o extralberghiere.

Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti

L'art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023 convertito introduce alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a locazione breve *ex art. 50 del DL 50/2023*. In particolare:

- le unità gestite in forma imprenditoriale sono dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente;
- in ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di:
 - dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
 - nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

SCIA

A norma dell'art. 13-ter co. 8 del DL 145/2023 convertito, chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, è soggetto all'obbligo di SCIA. Nel caso in cui l'attività sia esercitata

tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.

Sanzioni

L'art. 13-ter co. 9 del DL 145/2023 convertito prevede specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi sopra definiti. La mancanza del CIN espone il titolare della struttura turistico ricettiva (alberghiera o paralberghiera), nonché il soggetto che proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o con locazione breve un'unità immobiliare o una porzione di essa senza CIN, alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro *"in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile"*.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata.

La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza richiesti dall'art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023 convertito è punita:

- con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile se si tratta degli obblighi di sicurezza previsti dal primo periodo dell'art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023 convertito previsti per chi svolge l'attività in forma imprenditoriale;
- con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata se si tratta della violazione dell'obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.

La mancata presentazione della SCIA, nei casi in cui essa è richiesta dall'art. 13-ter co. 8 del DL 145/2023 convertito è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

Le sanzioni sopra individuate non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale. Le funzioni di controllo, verifica e applicazione delle sanzioni sopra enunciate sono svolte dal Comune in cui è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore delle disposizioni sopra riassunte è fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.

5. Novità in tema di accertamento e contenzioso

5.1. Rottamazione dei ruoli - Proroga delle rate (art. 4-bis)

L'art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022 ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l'abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

Il 31.10.2023 e il 30.11.2023 sono scadute le prime due rate relative alla rottamazione dei ruoli.

Per effetto del DL 145/2023 convertito, i menzionati pagamenti si considerano tempestivi se avvenuti, in unica soluzione, entro il 18.12.2023 (non si applica la tolleranza dei 5 giorni per il ritardo).

Si ricorda che l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme determina l'inefficacia della rottamazione, riemergerebbe quindi il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

5.2. Riversamento del credito ricerca e sviluppo (art. 5)

L'art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021 ha previsto una procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo che ha come effetto l'abbattimento delle sanzioni amministrative e penali.

In breve, la procedura riguarda le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti di cui all'art. 3 del DL 145/2013, per attività svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Termini per la domanda

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di una istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui termine è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024 dal DL 145/2023. In sede di conversione in legge del richiamato DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.

Termini di pagamento

Il pagamento delle somme può avvenire in unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono il 16.12.2025 e il 16.12.2026.

Revoca della domanda

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.

Le modalità per la revoca saranno individuate con un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la proroga dei termini per la notifica degli avvisi di recupero di cui all'art. 5 co. 12 del DL 145/2023.

Avvisi di recupero (proroga dei termini)

Per i crediti di imposta relativi all'art. 5 co. 7 del DL 146/2021 utilizzati negli anni 2016 e 2017, i termini per la notifica degli avvisi di recupero e di ogni altro atto impositivo sono prorogati di un anno.

5.3. Verifica fiscale: rappresentanza del contribuente (art. 8-bis)

Durante la verifica fiscale, l'art. 12 co. 2 della L. 212/2000 stabilisce che il contribuente ha diritto ad

essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti tributarie (dottore commercialista o avvocato).

Aggiungendo un periodo al richiamato co. 2, la disposizione in commento prevede che il contribuente possa essere rappresentato, nelle verifiche fiscali, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73 (norma inerente alla rappresentanza/assistenza del contribuente presso gli uffici finanziari). Pertanto, in sede di verifica il contribuente può essere rappresentato da un procuratore generale o speciale, che non necessariamente deve essere un soggetto abilitato alla difesa.

Se la procura è conferita al coniuge o a parenti/affini entro il quarto grado oppure ad uno dei dipendenti dalla persona giuridica, la procura può non essere autenticata.

Invece, come di consueto, se la procura è conferita ad un soggetto abilitato alla difesa, la procura è autenticata dal professionista stesso.

6. Novità in tema di IVA e accise

6.1. Aliquota IVA degli integratori alimentari (art. 4-ter)

È stabilita, in via espressa, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% di cui all'art. 16 co. 2 del DPR 633/72 per le cessioni di integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, *"in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987"*.

A tal fine, è stato modificato il n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, il quale assoggetta ad aliquota IVA del 10% le *"preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)"* ed esclude gli *"sciropi di qualsiasi natura"*.

La modifica normativa intende precisare che non rientrano nell'esclusione prevista per gli sciropi gli integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, ai quali si rende comunque applicabile l'aliquota IVA del 10% prevista dal citato n. 80 della Tabella A, Parte III, indipendentemente dalla forma in cui tali prodotti sono presentati e commercializzati.

È stato, inoltre, esteso il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni sanitarie ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica.

6.2. Regime di esenzione per la chirurgia estetica (art. 4-quater)

Ai fini del regime di esenzione, è necessario che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, vale a dire dal 17.12.2023.

Come precisato dalla norma in commento, rimane fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.

6.3. Abrogazione dell'obbligo di invio corrispettivi telematici al Sistema TS (art. 4-*quinquies* co. 3)

Viene abrogato in via definitiva l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie parafarmacie, ottici). L'obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore a decorrere dall'1.1.2024.

Considerato che l'art. 4-*quinquies* co. 3 del DL 145/2023 (aggiunto in sede di conversione del DL 145/2023) abroga il secondo periodo dell'art. 2 co. 6-*quater* del DLgs. 127/2015, resta comunque ferma la facoltà di trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante Sistema TS.

6.4. Consultazione delle fatture elettroniche B2C (art. 4-*quinquies* co. 4)

L'art. 4-*quinquies* co. 4 del DL 145/2023 (aggiunto in sede di conversione del DL 145/2023) ha eliminato la necessità di manifestare un'esplicita richiesta per l'accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali.

Il cessionario o committente non soggetto passivo potrà consultare le e-fatture ricevute nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate senza una previa adesione.

6.5. Aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione (art. 6-*bis*)

In sede di conversione del DL 145/2023, è stata estesa a ulteriori prodotti la disciplina in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, contenuta nell'art. 62-*quater* del DLgs. 504/95 (Testo unico in materia di accise).

Con l'introduzione del nuovo co. 7-*quater* al citato art. 62-*quater*, infatti, la particolare disciplina viene resa applicabile ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. Con una determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sarà stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei menzionati prodotti che non risultino conformi a quanto disciplinato dal nuovo art. 62-*quater* co. 7-*quater* del DLgs. 504/95.

Misura dell'imposta

I menzionati prodotti sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina *ex* art. 62-*quater* co. 1-*bis* del DLgs. 504/95.

Decorrenza

La disposizione ha effetti a decorrere dall'1.5.2024.

6.6. Modalità di calcolo per la riduzione delle accise sui prodotti energetici per riscaldamento (art. 7)

È ridotto l'intervallo temporale sul quale determinare le possibili riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati per il riscaldamento ad usi civili.

Si passa, infatti, da una variazione su base bimestrale a una variazione mensile.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, può adottare un decreto con il quale ridurre le predette aliquote di accisa di cui al DLgs. 504/95, al fine di tutelare i consumatori per compensare le maggiori entrate in termini di IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Il decreto può essere adottato se il prezzo del petrolio greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Inoltre, il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre (e non più della media del quadrimestre) precedente del prezzo del petrolio greggio rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

7. Altre novità

7.1. Banche dati informatiche (art. 2-bis)

In sede di conversione del DL 145/2023 è stata introdotta una modifica al DLgs. 231/2007 con l'aggiunta dell'art. 34-*bis* relativo alla disciplina delle banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione.

In particolare, viene previsto quanto segue:

- al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi, tra i quali rientra il CNDCEC, possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività;
- i professionisti, al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni relative all'obbligo di segnalazione, possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- qualora dalla banca dati dovessero emergere operatività anomale, il professionista riceve un avviso a supporto delle sue valutazioni.

7.2. Proroga del termine per l'adeguamento statutario degli enti sportivi (art. 16 co. 2-bis)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7 co. 1-*quater* e all'art. 12 co. 2-*bis* del DLgs. 36/2021, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla Riforma

dello sport slitta dal 31.12.2023 al 30.6.2024; viene prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro.

L'adeguamento degli statuti alla Riforma dello sport interessa la gran parte delle associazioni e società sportive costituite prima dell'entrata in vigore del DLgs. 36/2021.

A differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore, non sono previste modalità o maggioranze semplificate ai fini dell'approvazione delle delibere assembleari di modifiche statutarie.

7.3. Modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il settore energetico (art. 6)

Viene confermata la reintroduzione della modifica, originariamente prevista dall'art. 5 del DL 34/2023 e abrogata dall'art. 22 co. 1 del DL 61/2023, relativa alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all'art. 1 co. 115-119 della L. 197/2022.

Di conseguenza non concorrano alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023:

- gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007) c.d. "deduzioni extra-contabili";
- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.

Media dei redditi nei quattro periodi di imposta antecedenti

Qualora gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto vengano esclusi dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, devono altresì essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022 gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023.

Abrogazione della scadenza del 30.11.2023

Viene di conseguenza abrogata la scadenza del 30.11.2023 (di cui all'art. 4 co. 1 del DL 98/2023) per il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, della quota parte di contributo non versato entro il termine ordinario, per effetto dell'applicazione della precedente esclusione prevista dall'art. 5 del DL 34/2023. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme già versate.

Versamento del contributo nel 2024

I soggetti che hanno versato il contributo in misura ridotta per effetto delle descritte disposizioni sono tenuti a effettuare il versamento del beneficio ottenuto in due rate di pari importo che scadono il 30.5.2024 e il 30.10.2024.

7.4. Credito d'imposta per il settore musicale - Incremento del limite massimo (art. 13-bis)

La norma, introdotta in sede di conversione del DL 145/2023, incrementa l'importo del limite massimo del credito d'imposta per il settore musicale riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, disciplinato dall'art. 7 del DL 91/2013.

Il credito d'imposta è quindi riconosciuto:

- in misura pari al 30% dei costi agevolabili;
- fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei 3 anni d'imposta (in luogo del precedente limite massimo di 1.200.000 euro).

L'agevolazione si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziare e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

7.5. Soggetti residenti od operanti nei Comuni toscani alluvionati - Differimento al 18.12.2023 dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi (art. 21-bis)

In sede di conversione del DL 145/2023, è stato introdotto il differimento al 18.12.2023 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi per i soggetti che alla data del 2.11.2023 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni toscani indicati nell'Allegato A al DL 145/2023, colpiti da eventi alluvionali.

Per tali soggetti i versamenti e gli adempimenti scaduti nel periodo compreso tra il 2.11.2023 e il 17.12.2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18.12.2023.

Il differimento al 18.12.2023 si applica:

- ai versamenti tributari, ivi comprese le ritenute alla fonte di cui al DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF;
- ai versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e di premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- agli adempimenti tributari e a quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni Pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di CAF;
- ai versamenti rateali scaduti tra il 2.11.2023 e il 17.12.2023 in relazione alle definizioni agevolate di cui all'art. 1 co. 153-158 e 166-221 della L. 197/2022, ad esempio la terza rata degli importi dovuti al fine di fruire del c.d. "ravvedimento operoso speciale" scaduta il 30.11.2023.

7.6. Deposito di bilanci e iscrizione di altri atti nel Registro delle imprese (art. 8-ter)

La disposizione, inserita in sede di conversione del DL 145/2023, modifica l'art. 31 della L. 340/2000, sostituendo, ai co. 2-*quater* e 2-*quinquies*, i riferimenti agli iscritti "*negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali*" con i riferimenti agli iscritti "*nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

Di conseguenza, le attività previste dall'art. 31 co. 2-*quater* e 2-*quinqües* della L. 340/2000, sino ad oggi riservate, in forza della disposizione di coordinamento di cui all'art. 78 co. 1 del DLgs. 139/2005, ai soli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono ora essere espletate anche dagli iscritti nella "Sezione B" dell'Albo.

Gli esperti contabili, pertanto, ove muniti di firma digitale e all'uopo incaricati dai legali rappresentanti della società, possono:

- provvedere al deposito, presso il Registro delle imprese, dei bilanci, corredati dagli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c., ossia la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione dell'organo di controllo, ove presente, il verbale di approvazione dell'assemblea o del Consiglio di sorveglianza e, nel caso di società non quotate in mercati regolamentati, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che siano titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni stesse (art. 31 co. 2-*quater* della L. 340/2000);
- richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali ciò sia necessario e per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento di un notaio (art. 31 co. 2-*quinqües* della L. 340/2000).

I professionisti in considerazione, ove abbiano provveduto al deposito del bilancio e degli altri documenti ad esso correlati, possono altresì attestarne la conformità agli originali depositati presso la società.

Atti di cessione di quote di srl

La modifica introdotta sembra impattare, tra l'altro, sui soggetti legittimati al deposito, presso il Registro delle imprese, degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di srl.

Ai sensi dell'art. 36 co. 1-*bis* del DL 112/2008 convertito, infatti, tale atto *"può essere sottoscritto con firma digitale ... ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000 n. 340"*.

7.7. Transazione fiscale e adesione (art. 4-*quinqües* co. 5 e 6)

Viene modificato l'art. 1-*bis* co. 1 del DL 69/2023, conv. L. 103/2023, prevedendo che, ai fini dell'adesione alla proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 63 del DLgs. 14/201924, con falcidia del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria, al ricorrere di alcune condizioni, si rende necessario il parere della struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate, che sarà individuata con specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Devono ricorrere, a tal fine, tre condizioni, anch'esse da definire in concreto con il medesimo provvedimento:

- che la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- che l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia e pre-

veda una "falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori";

- che l'entità della falcidia sia superiore a una soglia di significatività da individuarsi mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La decorrenza della modifica legislativa sarà individuata con un provvedimento *ad hoc*, a firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ma potrà essere applicata solo alle proposte di transazione presentate a partire dall'1.2.2024.

7.8. Rifinanziamento della Legge Sabatini (art. 13)

Viene autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. "Nuova Sabatini").

8. Novità in tema di lavoro e previdenza

8.1. Anticipo del conguaglio di perequazione nell'anno 2023 (art. 1)

Al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione, l'art. 1 – rimasto invariato in sede di conversione in legge del DL 145/2023 – dispone a favore dei pensionati, in via eccezionale, l'anticipo all'1.12.2023 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24 co. 5 della L. 28.2.86 n. 41, per l'anno 2022.

8.2. Campagna reddituale per il recupero di prestazioni indebite (art. 2)

La disposizione in esame – rimasta invariata in sede di conversione in legge del DL 145/2023 – interviene con riferimento alle verifiche reddituali finalizzate ad individuare e recuperare eventuali erogazioni previdenziali o assistenziali indebite.

Nel dettaglio, viene fissato entro il 31.12.2024 il termine entro cui avviare il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale secondo la disciplina individuata:

- dall'art. 13 co. 2 della L. 412/91, relative al periodo d'imposta 2021;
- dall'art. 35 co. 10-*bis* del DL 207/2008, relative al periodo di imposta 2020.

8.3. Misure in materia di lavoro sportivo (art. 16 co. 2-*bis* e 3-*bis*)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, l'art. 16 in commento è stato integrato prevedendo:

- la proroga al 30.1.2024 dei termini per le comunicazioni obbligatorie per le prestazioni dei direttori di gara (co. 2-*bis*);
- una disposizione interpretativa riferita al massimale annuo della base contributiva dei lavoratori sportivi (co. 3-*bis*).

Proroga delle comunicazioni obbligatorie per i direttori di gara

Il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 16 del DL 145/2023, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 30.1.2024 il termine per trasmettere al Centro per l'impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Sul punto, si ricorda che ai sensi dell'art. 25 co. 6-*ter* del DLgs. 36/2021, per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti a essi equiparati, le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego vanno:

- effettuate da specifici organismi sportivi (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, CONI, CIP, ecc.), per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi;
- comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, sempre secondo quanto indicato nel nuovo co. 2-*bis* dell'art. 16 del DL 145/2023, il termine del 30.1.2024 vale anche per le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che riguardano i predetti soggetti convocati e i compensi riconosciuti agli stessi, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

Disposizioni previdenziali in materia di lavoro sportivo

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 è stata disposta, mediante il nuovo co. 3-*bis* dell'art. 16, un'integrazione all'art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021, ove è previsto che in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Nel merito, si stabilisce che tale disposizione va interpretata nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dall'art. 1 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 30.4.97 n. 166, per le citate tutele (inclusi gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI).

8.4. Lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 18)

La norma – non modificata in sede di conversione in legge del DL 145/2023 – ha prorogato l'indennità *una tantum* ex art. 2-*bis* co. 1 del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), di importo pari a 550 euro, già riconosciuta per il 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro *part time* ciclico verticale nel 2021.

Tale indennità viene prevista anche per il 2023, restando invariati l'importo e i requisiti di accesso già previsti per l'anno antecedente. Il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende private che:

- siano titolari, nel 2022, di un contratto di lavoro *part time* che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa (e, complessivamente, non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane), dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

- alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

Viene precisato che l'indennità può essere riconosciuta una sola volta per ciascun avente diritto e che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

L'indennità viene erogata dall'INPS nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

8.5. Lavoro agile (art. 18-bis)

La norma in esame, introdotta in sede di conversione, proroga, dal 31.12.2023 al 31.3.2024, il diritto al lavoro agile previsto dall'art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per i lavoratori genitori con figli "under 14" e i soggetti maggiormente esposti al rischio.

8.6. Reddito di cittadinanza (art. 19)

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 è stata confermata la norma che proroga dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la comunicazione, da parte dei servizi sociali, dell'avvenuta presa in carico dei percettori del reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro, al fine di proseguire con la percezione della misura fino al 31.12.2023.

8.7. Rifinanziamento del bonus psicologo (art. 22-bis)

La norma in commento, inserita in sede di conversione del DL 145/2023, incrementa di 5 milioni di euro le risorse destinate al riconoscimento del c.d. "bonus psicologo" per l'anno 2023 *ex art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228*.

Il bonus psicologo consiste in un contributo, di importo massimo di 1.500 euro a persona, destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia delle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il contributo è erogabile nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.